

DISCORSO

PRONUNZIATO

DAL

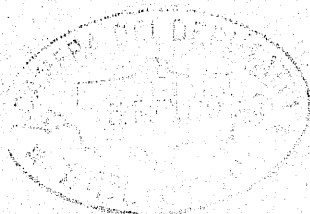
SENATORE FRANCESCO AURITI

PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

ASSEMBLEA GENERALE DEL 3 GENNAIO 1889



ROMA

FORZANI E C., TIPOGRAFI DEL SENATO

—
1889

DISCORSO

PRONUNZIATO

DAL

SENATORE FRANCESCO AURITI

PROCURATORE GENERALE DEL RE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

ASSEMBLEA GENERALE DEL 3 GENNAIO 1889



ROMA

FORZANI E C., TIPOGRAFI DEL SENATO

1889

*Sig. Presidente Eccellentissimo,
Onorevoli Colleghi,
Signori,*

Nell'inaugurare i lavori di quest'anno più che al passato dobbiamo volgere lo sguardo al futuro, nunzio di un'èra novella per la Corte di cassazione di Roma. L'immagine del passato, anche per l'anno or caduto, è già viva in gran parte nelle altre Relazioni inaugurali che avete udito leggere da questo seggio. Imperocchè le cause, quali che siano, concorrenti allo sviluppo de' fenomeni sociali, provano con l'espressione numerica della statistica la regolarità della loro azione, sicchè, all'infuori di qualche evento straordinario, pochi da un anno all'altro sono gli accidenti, che variando senza elidersi tra loro, facciano deviare le linee delle medie annuali.

Nell'opera giudiziaria l'influsso maggiore di questi accidenti è negli stadî inferiori per molteplicità e rimescolio de' piccoli interessi cozzanti

fra loro, mentre nelle sfere più alte dell'ultima elaborazione dei giudizi, la costanza maggiore dei cicli annuali è in relazione alla crescente forza di direzione, e alla scemata mutabilità dell'ambiente.

Nel 1888 le sezioni unite hanno pronunziato, nel civile e nel penale complessivamente, 167 sentenze, dieci in meno che nel 1887, dodici in più che nel 1886. Dette sentenze sono (1):

Per secondo ricorso con identici motivi dopo un primo annullamento, 6 nel civile, 1 nel penale;

Per definizione della competenza speciale della Corte di cassazione di Roma appetto a quella delle altre del Regno, nel civile 31, nel penale 67;

Per questioni di competenza tra l'autorità giudiziaria e l'amministrativa, e denunce per incompetenza o eccesso di potere in sentenze di tribunali speciali, 79 nel civile, 3 nel penale. È notevole che in questa materia, che è la più importante delle sezioni unite, le sentenze aumentarono nel 1888 da 77 ad 82.

(1) Nel civile, seguendo il sistema adottato in tutte le passate Relazioni, si è tenuto conto per la sentenza del giorno della pronunziazione, non di quello della pubblicazione. Così non sono computate le sentenze pubblicate al principio dell'anno, ma pronunciate alla fine dell'anno antecedente, e sono computate al contrario le sentenze pronunciate nella fine dell'anno di cui si fa la statistica, benchè rimaste a pubblicarsi in principio dell'anno successivo. Le differenze si compensano o restano minime, ma per l'esattezza, e pei riscontri possibili con altre statistiche, era necessaria questa avvertenza.

La sezione civile ha pronunziato 572 sentenze, 43 in meno del 1887; ma nel civile i ricorsi sopravvenuti entro l'anno furono 680, i discussi 688, sicchè le pendenze, già in termini normali, ebbero una lieve diminuzione.

Dei ricorsi discussi in merito ne furono accolti con annullamento delle sentenze impugnate 50 per cento: proporzione in sè elevata e maggiore di quella degli anni antecedenti.

Distinguendo troviamo: ricorsi accolti avverso sentenze di tribunali 55.50 per cento; avverso sentenze di Corti d'appello 47.70 per cento: la diversità si spiega da sè.

La sezione penale ha pronunciato 1871 sentenze in udienza pubblica, 81 in camera di Consiglio, in tutto 1952 sentenze, 78 più che nel 1887.

Dei ricorsi discussi in merito ne furono accolti 18 per cento nei giudizi correzionali: proporzione quasi costante; ed 8 per cento ne' giudizi di Corte d'assise, tornandosi così alla proporzione ordinaria degli annullamenti, che nel 1887 era lievemente aumentata.

I ricorsi sopravvenuti nell'anno furono 1917, numero minore de' 1952 spediti, con diminuzione delle pendenze.

L'anno adunque 1888 fu per noi poco dissomigliante dagli antecedenti. Nè mancarono i soliti dolori per la legge fatale dell'annuo tributo alla morte. Due nostri colleghi diletteggianti, logori più che dagli anni dal lungo ed assiduo lavoro

speso nell'amministrazione della giustizia, caddero al nostro fianco, caddero sulla breccia, il consigliere Gaetano Chirico (1), e il sostituto procuratore generale Stefano Luciani. Il primo di tempra adamantina, di convincimenti profondi per intuito vivissimo, di tenaci risoluzioni; l'altro d'indole mite, di meditazione acuita dalla diligenza dell'analisi, di convincimenti regolati in massima parte dai documenti della giurisprudenza prevalente e dalla discussione fatta in comune: ma entrambi allo stesso grado tipi purissimi d'integrità e d'indipendenza, devoti per tutta la vita all'adempimento de' loro doveri, esempio preclaro ai compagni, ed or cara e mesta memoria, d'ingegno e di virtù. Ahi! caddero entrambi alla vigilia del giorno che avrebbero salutato con noi inizio di maggior dignità per nuovi uffici e più ardui doveri a questa Corte di cassazione!

E fu lutto comune alla magistratura e alla curia, la quale ebbe anch'essa perdite dolorose, per la morte dapprima dell'illustre vicepresidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati Pietro Gui, riverito per solida dottrina e per equanimità di carattere, a cui seguì la morte dell'avv. Sirani, che non andava confuso nella folla.

Ma una perdita veramente irreparabile fu quella che ci colpì or ora, fu la morte di Pasquale Stanislao Mancini, dolorosissima per la curia in cui

(1) Vedi a pag. 33.

fu principe; per la magistratura cui diè lume con la sua dottrina esposta sempre con parola perspicua, con forma temperata; per la patria cui dedicò l'ingegno e l'opera di tutta la vita; per la scienza più alta che illustrò co' suoi scritti. Tale è la fama di lui, che basta per elogio ricordarne il nome, e il ricordo non può essere senza una espressione unanime del comune cordoglio.

Nè l'essere passati pochi mesi ci ha fatto obliare l'eminente giurista Francesco Carrara, il cui nome è legato al monumento di opere immortali.

Nel mesto raccoglimento di queste tristi congiunture, come nel vivo scambio delle idee dei dibattimenti giudiziari, apparvero manifesti i sentimenti di mutua stima e di simpatia che stringono insieme giudici e difensori nell'interesse superiore della giustizia, unico fine comune di entrambi gli Ordini.

Si sono compiute in quest'anno, o signori, due grandi riforme, lungamente attese e meditate, che toccano da vicino alla costituzione ed ai poteri di questa Corte di cassazione; la proclamata unità del Codice penale italiano e l'unità della Magistratura suprema chiamata ad assicurarne l'uniforme interpretazione. Un'altra istituzione, votata già dal Senato, è rimasta per poco in sospenso, ma non mancherà di giungere in porto,

ed è la creazione nel Consiglio di Stato di un organo supremo di giustizia amministrativa, come garanzia dei più gravi interessi, non in surrogazione ma a complemento della giustizia ordinaria che difende i diritti da qualsiasi lesione.

Cominciando di qui, toccherò le linee somme del nuovo schema, e per le attinenze con le nostre attribuzioni, e perchè mi darà occasione di sciogliere una promessa fatta da me nel primo discorso inaugurale del 1887.

Cardine primissimo dell'istituto è questo. Nessun briciolo è rapito alla competenza, che fu data alla magistratura con la legge del 1865; ma trattasi unicamente di concedere a certa classe di affari decisi in via amministrativa nuove garanzie, sia per la forma de' dibattimenti in via contenziosa, sia pel modo della decisione, mercè la pronuncia definitiva di un alto corpo dotato di autorità e d'indipendenza.

Due i principî sommi di questa nuova giurisdizione:

1° Un ricorso, concesso di regola, salvo poche eccezioni, contro qualunque atto o provvedimento di autorità amministrativa o di corpo amministrativo deliberante, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, semprechè si abbiano di rincontro interessi affidati alla tutela amministrativa, non veri diritti, che diano adito ad azione giudiziaria. La decisione avrebbe funzione analoga a quella della Corte di cassa-

zione, e corrisponderebbe alla parte più importante delle attribuzioni del Consiglio di Stato francese.

2° Ricorso, non solo per l'osservanza della legge, ma anche per l'estimazione in merito, come in grado di appello: ricorso codesto concesso soltanto per certe categorie di affari, specificatamente determinate dalla legge, e da potersi estendere con leggi successive. Criterio informatore della classificazione è quello già attuato, ma su base assai più larga, nelle più recenti legislazioni alemanne, la necessità cioè di dare a certi interessi di maggiore importanza, anche pe' giudizi di estimazione, la garentia di una decisione per mezzo di un collegio autorevole e indipendente, creato nel seno stesso dell'Amministrazione pubblica, e sottratto all'azione delle influenze parlamentari.

Per la procedura è di regola il dibattimento in udienza pubblica, riserbate poche materie alla camera di Consiglio, in modo analogo a quello che è prescritto per la magistratura.

In quanto alla costituzione di quest'organo di giurisdizione amministrativa, vuolsi non già crearne uno nuovo e stante per sè; il quale, se avesse le sole funzioni giuridiche del contenzioso, non sarebbe che una forma speciale della magistratura ordinaria.

Vuolsi bensì trarre quell'organo da un corpo già costituito, qual è il Consiglio di Stato, che

all'autorità di antiche tradizioni, all'abito di coordinare nei suoi giudizi l'interesse privato col pubblico, dovrebbe congiungere l'acquisto di nuove prerogative d'indipendenza. La parziale rinnovazione periodica de' membri, l'alternarsi delle funzioni giurisdizionali con le consultive, manterrebbe alla nuova sezione del contenzioso un'impronta propria, corrispondente allo scopo, da non confonderla con gli ordini della magistratura ordinaria, giudice de' diritti.

Da ultimo questa giurisdizione speciale, per quanto alta, comunque suprema nell'ordine amministrativo, sarebbe soggetta, per la legge 31 marzo 1877 (art. 3), alle sezioni unite della Cassazione romana, che per tutte le sentenze di giurisdizioni speciali giudica i ricorsi per incompetenza od eccesso di potere. Veggano quindi, o signori, quanto aumento d'importanza acquisterà tra poco nell'applicazione questo compito altissimo delle sezioni unite della Cassazione romana.

Promisi già di ricostruire in forma di dottrina il complesso della sua giurisprudenza, di oltre un decennio, in siffatta materia: è oggi il momento opportuno per adempiere quella promessa.

Negli atti di gestione l'autorità amministrativa rappresenta un ente giuridico, *loco privatorum habetur*, sicchè le norme della competenza giudiziaria sono desunte dai principî del diritto comune.

Ma se interviene atto d'impero, esercizio di vera podestà, sorge allora sui limiti fra le attribuzioni amministrative e la competenza giudiziaria un complesso di norme speciali, che riassumeremo qui per sommi capi.

Il giudizio di estimazione commesso dalla legge all'autorità amministrativa per la tutela dell'interesse collettivo o de' singoli sfugge in modo assoluto al sindacato dell'autorità giudiziaria, non potendo esservi materia di diritto lesa.

Però, se l'atto dell'autorità amministrativa sia impugnato per illegale esercizio di attribuzioni lesive di diritti civili o politici, quel reclamo è di competenza dell'autorità giudiziaria (1), a meno che i diritti in controversia siano materia, per legge speciale, di speciale giurisdizione, costituita al di fuori degli ordini della magistratura ordinaria (2).

Del che abbiamo tre esempi precipui in materia civile:

1° Le questioni di pensioni e di contabilità nei casi deferiti alla Corte de' conti (3);

2° Le controversie tra lo Stato e i suoi creditori, relative al debito pubblico, deferite al Consiglio di Stato (4);

3° Le quistioni giuridiche intorno al ser-

(1) Legge 20 marzo 1865, all. E, art. 2.

(2) Detta legge, art. 12.

(3) Legge 14 agosto 1862, articoli 10 e 11.

(4) Legge 20 marzo 1865, all. D, art. 10, n. 2.

vizio militare, le quali, ove non siano quistioni di cittadinanza, filiazione, età, o domicilio, sono rimesse al giudizio dei Consigli di leva (1).

Anche queste, senza le leggi speciali, sarebbero per loro natura di competenza giudiziaria.

Impugnato d'illegalità lesiva di un dritto l'atto amministrativo, la competenza giudiziaria (ed è questo il criterio di maggiore importanza per la retta applicazione dei principî), la competenza giudiziaria ha una duplice materia:

1° Definire i limiti e i modi delle attribuzioni amministrative;

2° Giudicare in merito per la restaurazione del diritto leso.

È duplice funzione, di cui la prima si svolge necessariamente, l'altra in modo condizionato alle risoluzioni sulla prima quistione.

L'autorità giudiziaria non può non decidere dell'impugnata legalità dell'atto amministrativo che tocchi ad un diritto, ed è suo ufficio esaminare la competenza del funzionario che agì, la natura e l'estensione delle sue attribuzioni, l'osservanza delle garentie legali prescritte a tutela dei dritti privati; ma tutto questo è giudizio di competenza e di limiti di attribuzioni, non giudizio di merito. D'onde segue che siffatte quistioni potranno elevarsi in qualunque stato di

(1) Testo unico della legge sul reclutamento militare (6 agosto 1888), art. 14.

causa, salvo l'esistenza della cosa giudicata sulla competenza o sul merito; che portate in Cassazione si raccolgono tutte innanzi alle sezioni unite della Corte suprema sedente in Roma; e che possono dar luogo ad un ricorso speciale, ai termini dell'art. 1 della legge 31 marzo 1877, per una risoluzione diretta di attribuzione, nel corso del giudizio e con effetti sospensivi (1).

Esaurita questa funzione necessaria, ove sia riconosciuto che la podestà amministrativa agì nei limiti e modi delle proprie attribuzioni, l'autorità giudiziaria non deve già pronunziare il rigetto o l'inammissibilità della domanda, ma bensì dichiarare la propria incompetenza in quel giudizio di merito, che la trarrebbe entro un campo ad essa interdetto, nel quale fu dimostrato che l'amministrazione pubblica si mantenne con osservanza della legge.

Vi è una eccezione, ed è quando l'atto legittimo dell'autorità amministrativa sia condizionato per legge a certi adempimenti, la cui verifica è commessa al potere giudiziario, com'è per la liquidazione d'indennità dovute in caso di espropriazione per causa di pubblica utilità (2). L'eccezione non è che un caso speciale determinato dalle modalità dell'ipotesi.

A conferma e sviluppo delle proposizioni

(1) Legge 31 marzo 1877, articoli 1, 2 e 3.

(2) Art. 438 Cod. civ.; legge 25 giugno 1865, tit. I, cap. IV.

sopra enunciate è da notare, che, quando si tratta di pronunzia giurisdizionale di tribunale speciale amministrativo, si distingue in essa, come in tutte le sentenze, la quistione d'incompetenza o di eccesso di potere da quella del bene o mal giudicato, e solo pel primo capo è dato un ricorso straordinario all'autorità giudiziaria, rappresentata dalla Corte suprema di Roma, che a sezioni unite può annullare quelle pronuncie pei soli vizî d'incompetenza o di eccesso di potere (1).

Ma quando si tratta di atto o provvedimento della podestà amministrativa, esso forma un tutto indivisibile; l'esame dell'autorità giudiziaria comprende la natura, l'estensione e i modi del potere messo in esercizio, e questo esame è giudizio non di merito ma di attribuzione, perchè diretto a designare le norme e i confini, entro i quali l'autorità amministrativa è posta fuori l'azione del sindacato giudiziario.

Perchè la formola della sentenza risponda adeguatamente al concetto da me esposto, dovrebbe essere in questi termini:

Dichiara che l'autorità amministrativa osservò le condizioni legali delle proprie attribuzioni; e dichiara quindi l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere del merito dell'istanza.

Al caso dell'atto amministrativo riconosciuto legittimo si contrappone l'altra ipotesi dell'alter-

(1) Legge 31 marzo 1877, art. 3.

nativa. L'autorità giudiziaria riconosce illegale e lesivo di un diritto l'atto amministrativo, ossia riconosce nel giudizio di definizione giurisdizionale, che quell'atto fu al di là dei limiti e modi delle legittime attribuzioni amministrative. Sorge allora la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere del merito della controversia, a giudicare gli effetti dell'atto illegale, a restaurare il diritto leso.

Anche questa competenza ha però suoi confini determinati. Imperocchè l'autorità giudiziaria riconosce bensì il dritto leso, ma non può revocare nè modificare l'atto della pubblica Amministrazione, la quale a sua volta deve conformarsi al giudicato pel caso deciso (1).

Da ciò deriva un corollario, che dà luogo ad applicazioni quotidiane; ed è l'incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere di azioni possessorie contro atti d'impero dell'autorità amministrativa, azioni possessorie il cui intento sarebbe appunto ciò che la legge vieta, restituire le cose al pristino, distruggere l'atto amministrativo.

Aggiungi che l'azione possessoria suppone nel convenuto la distinzione tra l'esistenza del dritto e la podestà di attuare quel dritto di autorità propria: distinzione possibile soltanto nei privati, non negli organi del potere pubblico.

(1) Legge 25 giugno 1865, art. 4.

Abbiamo detto che negli atti di gestione la competenza giudiziaria è regolata dai principî di dritto comune; ma dove finisce la gestione e comincia l'atto d'impero?

Se si tratti di gestione patrimoniale dello Stato, della Provincia, del Comune, non è luogo a controversia possibile, poichè allora ci è rappresentanza di ente giuridico, non esplicazione di podestà. Vi sono d'altro lato atti d'impero con evidenza di carattere loro attribuito dalla legge stessa, come sono gli atti per l'incolumità della salute pubblica, pel mantenimento dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza, per l'integrità delle pubbliche strade. Ma vi sono atti di gestione amministrativa, specialmente comunale, in cui i confini tra la gestione e l'impero sono difficili a distinguere.

Prendo ad esempio la espropriazione necessaria per l'esecuzione di opera di pubblica utilità. La dichiarazione di opera di pubblica utilità è giudizio di criterio amministrativo, ma quella dichiarazione può essere fatta, non solo in favore dello Stato, della Provincia o del Comune, ma anche nell'interesse concorrente ed a richiesta di enti morali non di ragion pubblica, ovvero di privati (1).

Ora se lo Stato, la Provincia, il Comune non si servono, per occupare la proprietà pri-

(1) Legge 20 marzo 1865, all. E, art. 4.

vata di cui abbiano bisogno, di poteri propri straordinari, come nei casi degli articoli 103 n. 3 e 104 della legge comunale e provinciale, e dell'art. 7 della legge del 1865 sul contenzioso amministrativo, ma operano nella sfera de' dritti e degli obblighi che hanno comuni coi privati, compiono un atto di gestione o un atto d'impero?

La nostra Corte è stata chiamata a decidere molteplici casi nei quali l'applicazione della distinzione riusciva difficile. Dal complesso di queste decisioni io non trovo ancora di poter desumere un criterio generale sicuro per risolvere tutte le quistioni particolari. Mi riservo di farne oggetto di altro mio discorso.

Questo che ho delineato per sommi tratti non è che la parte formale dello schema, secondo cui vanno determinati i limiti e i rapporti fra le attribuzioni della podestà amministrativa e la competenza giudiziaria. Ma per le risoluzioni in concreto bisogna poi passare in rassegna quasi tutte le leggi dello Stato, e più propriamente quelle che costituiscono il nostro dritto pubblico, poichè di tutte le autorità politiche ed amministrative sorge il bisogno di conoscere, in uno od altro caso, l'organismo, la distribuzione delle varie attribuzioni ordinarie e straordinarie, la loro natura, il modo del loro esercizio, il complesso delle garentie costituite a tutela de' dritti de' privati.

Lavoro gravissimo codesto, e che solo col

tempo si andrà agevolando a seconda che avremo potuto progressivamente raccogliere ed ordinare i documenti della nostra giurisprudenza quotidiana.

Ardua fatica, ma nell'adempimento del proprio dovere non ci è fatica che possa dirsi soverchia.

Alle legittime aspettative prossime ad essere soddisfatte sovrastano due riforme, d'importanza suprema, che possono dirsi compiute: l'autorizzazione data al Governo di pubblicare un unico Codice penale italiano, di cui lo schema sostanziale è stato già elaborato e votato, e l'ordinamento, per l'interpretazione dell'unico Codice, di un'unica Corte di cassazione in materia penale.

Nessun convincimento, o signori, ho avuto mai così profondo come questo, che l'unità di una grande nazione non si afferma se non negli organi della vita del pensiero nazionale, e più in concreto nell'unità delle istituzioni nazionali di dritto pubblico e di ordine sociale.

Ricordai già in altro mio discorso inaugurale, come al cadere della barbarie in una Europa divisa tra razze nemiche, disertata da guerre sanguinose, fosse potenza benefica di riordinamento l'unità del dritto romano, del dritto canonico, e della lingua latina, come lingua comune dei dotti. E nella nostra cara Italia in particolare chi man-

tenne l'unità della vita nelle sue membra sparse? Chi la salvò da morte irrevocabile durante il corso di lunghi secoli di divisione e di soggezione allo straniero? Fu l'unità della vita spirituale delle lettere e delle arti, e soprattutto l'esistenza di quella grande epopea nazionale, che è la *Divina Commedia*.

“ L'Italia - diceva il Carlyle in tempo anteriore alla gloriosa nostra risurrezione - la po-
“ vera Italia divisa, smembrata, sbocconcellata
“ non appare come unità in nessun protocollo o
“ trattato, e nondimeno la nobile Italia è effettivamente una, l'Italia ha prodotto il suo Dante,
“ l'Italia ha una voce per esprimere quel che
“ batte nel cuore di tutta la nazione....

“ Una nazione che ha Dante è unificata,
“ come non è nessuna Russia potente, ma muta,
“ nella distesa sterminata de' suoi territorî ” (1).

Ebbene, io dico, l'Italia ora è risorta; la sua vita alimentata già fra tanti dolori dalle lettere e dalle arti, quasi celesti Camene, erompe trasfusa nell'unità politica, impone rispetto con l'unità delle forze militari, comanda e tutela coll'unità del dritto e de' suoi organi, coll'asseguita unità de' Codici, e la progressiva unità della Magistratura suprema. Ed è ragione davvero di assai viva soddisfazione il fatto, che pure ai nostri

(1) TOMMASO CARLYLE, *Gli eroi* - Conferenza III (L'eroe come poeta), in fine.

giorni, dopo più di un quarto di secolo dall'inizio della grande nostra epoca eroica, scoppi al bisogno il sentimento pubblico irresistibilmente per affermare e consolidare quell'unità col sacrificio volontario degl'interessi regionali.

Un avvenimento così importante tocca noi, o colleghi, come cittadini, ma per nesso molto più intimo si lega a noi come magistrati. Imperocchè in tempo non lontano sarà questa Corte di cassazione chiamata ad elaborare la giurisprudenza, che dovrà illustrare per le sue applicazioni il novello Codice penale.

Ai Codici vecchi, che comunque imperfetti sono accompagnati dal comento di lunghi anni di lavoro d'interpretazione, succederà un Codice più sapiente, meglio ordinato, frutto di matura meditazione non solitaria, ma Codice chiuso ancora nel suo testo, col seguito di lavori dotti e numerosi, ma non sempre concordi, di preparazione legislativa. Laonde i nessi delle varie parti, le conseguenze di principî diversi, sparsi in capi distinti e da dover raccogliere e coordinare per la risoluzione dei casi complessi, le attinenze del nuovo col vecchio, la dommatica insomma, che dovrà trasformare una raccolta di disposizioni di leggi in un organismo dottrinale, dev'essere apparecchiata in prima dalla magistratura per la provocazione che le verrà da' problemi quotidiani da dover risolvere, e poi dalla scienza che illustra e coordina coi principî razionali, con le deriva-

zioni storiche, coi raffronti alle legislazioni contemporanee, coi riferimenti all'unità del tutto.

Cominciamo dunque, o colleghi, i nostri studi sui preziosi materiali che sono già raccolti; attendiamo, non inoperosi, il compimento dell'ultima fase della elaborazione legislativa, acciocchè quando suoni l'ora solenne che ci chiami alla esecuzione, non ci trovi impreparati, non ci porti in un campo buio ed ignoto.

In mezzo alla discussione di questi giorni è risorta di nuovo la vecchia disputa della terza istanza o della cassazione in materia civile.

Io non lascerò, o signori, passare occasione propizia che mi si offra, senza ripetere altamente il mio atto di fede scientifico, conforme a quello che parmi entrato ormai nel convincimento quasi unanime dei più dotti giuristi d'Europa.

Le quistioni di fatto si assolvono completamente in un doppio esame per doppio grado. Volere un terzo esame, e per questa superfetazione creare il criterio artificiale di una doppia conforme, e per rendere effettiva la voluta uniformità costringere l'appello in un letto di Procuste, è tal vieto ordinamento, che caduto irrevocabilmente e sepolto, mal si vorrebbe risuscitare per virtù di galvanismo.

Sopravvive bensì alle risoluzioni di fatto la quistione di dritto, che rappresenta l'unità della

legge, non la discordia de' fatti multipli ed accidentali, e quella quistione ha tale importanza oltre la cerchia del caso deciso, che può esigere le si dia un'ultima risoluzione definitiva da una unica magistratura suprema. Sarà una terza istanza se si vuole, secondo il concetto moderno che io ho accettato pienamente, di annullare decidendo definitivamente il punto di dritto, ma una terza istanza sul dritto non sul fatto, non diretta a magistrature regionali destinate a rinnovare ed a perpetuare le antiche infauste divisioni d'Italia, bensì ad un organo unico, in cui s' incentri l'impero della legge, da cui s'irradii l'unità del pensiero giuridico della nazione.

La varietà della giurisprudenza può avere anch'essa una funzione benefica, o almeno innocua, come espressione di una varietà che la legge stessa rispetta. Ma ciò può accadere soltanto nelle controversie di puro dritto privato, in cui la legge, più che imperativa, è suppletiva della volontà delle parti, lasciata libera a svolgersi ed intrecciarsi in molteplici combinazioni, determinate sovente da varietà di condizioni regionali. Laonde, portate pel civile nella Magistratura suprema alcune altre materie d'interesse generale, come tutte le controversie che tocchino ad atti delle Amministrazioni pubbliche, le quistioni di stato e quelle di competenza per ragione di materia; costituito e mantenuto per le materie di dritto privato quell'organo di selezione naturale,

per cui le quistioni più controverse si distaccano dalle altre per rinnovato ricorso, onde trovare nell'unico centro supremo una soluzione a sezioni unite, potranno le sezioni civili delle quattro Cassezioni regionali durare ancora lungamente con lustro e senza danno, continuando la vita di antiche e nobili tradizioni, e soddisfacendo interessi regionali, che in certi limiti sono degni anch'essi di rispetto. Il peggior nemico di questi, comunque inconscio, è chi cooperi a comprometterli traendoli ad affacciare le loro pretensioni fuori di quei limiti legittimi.

L'ampliamento delle attribuzioni della Corte di cassazione di Roma non seduce, non alletta, o signori, ma atterrisce noi caduchi e fuggitivi rappresentanti di più alte funzioni, di più ardui doveri, legati da più grave responsabilità. In un collegio, cui si arriva sul declinare dell'età, sicchè la morte vi fa ogni anno inesorabilmente le sue rinnovazioni, non è quistione delle persone, ma delle cose. E noi facciamo appello ai valenti e riveriti colleghi delle altre Corti consorelle, noi abbiamo fiducia che essi concorreranno volenterosi a portare il tributo del loro ingegno, de' loro studî, della loro operosità per completare la suprema Magistratura insediata nella capitale del Regno.

Delicato e difficile, per quanto alto e onorevole è il còmposito che verrà tra poco a raccogliersi nelle nostre mani.

Una sezione civile chiamata a svolgere e consolidare la sua opera più che dodicenne di giurisprudenza, quanto possibile uniforme, in materie d'interesse generale deferite alla sua giurisdizione esclusiva; — a lato le sezioni penali aggrandite per creare la giurisprudenza nuova del Codice penale italiano, sostituito ai Codici regionali; — e al di sopra le sezioni unite, per decidere, anche nelle materie comuni, in secondo ricorso, le quistioni più delicate e controverse, giovandosi de' dotti insegnamenti delle altre Corti di cassazione del Regno; e per raggiungere nelle quistioni di attribuzione le formole sempre più precise e complete sui confini della competenza giudiziaria e delle attribuzioni amministrative, di rincontro ad un nuovo organo che andrà a costituirsi autorevolmente nel Consiglio di Stato con forme contenziose e con podestà di decisione.

Nè verrà meno quell'altra funzione, che colloca tant'alto nei nostri ordinamenti, pei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, la Corte Suprema di Roma. È dessa già al sommo della giurisdizione civile, che conosce delle fondazioni e corporazioni ecclesiastiche e del loro patrimonio; che giudica, a norma delle regole statutarie delle guarentigie, destituiti di effetti giuridici gli atti delle autorità ecclesiastiche, che fossero contrari alle leggi dello Stato, all'ordine pubblico o ai dritti dei privati. Essa sarà tra poco al culmine della giurisdizione penale, chiamata ad emettere l'ultima

parola nei giudizi per la repressione dei reati, non esclusi quelli che fossero commessi con abuso dell'autorità religiosa.

È stato dimostrato, o signori, in recenti discussioni solenni, che tutto il nostro dritto pubblico, le leggi nostre vigenti, come le nuove in elaborazione s'informano all'unico concetto di trarre per la Chiesa dal dritto comune gli obblighi e le facoltà, i limiti e le garentie della podestà religiosa esplicata nei rapporti civili, di combattere non le domande legittime di libertà, ma le pretese al privilegio, all'immunità, al dominio.

Io non mi stancherò mai di ripetere, che la magistratura, come rappresentante della giustizia, che agguaglia nel dritto gli opposti interessi, starà sempre salda nell'adempimento della sua missione di tutelare, nei limiti della legge, da un lato l'inviolabilità del santuario della coscienza, la libertà religiosa, gli organismi ecclesiastici conservati, e dall'altro l'autorità dello Stato, le libertà pubbliche, i diritti dei cittadini.

È degna la magistratura di questa fiducia?

Vedete là quel giovine, che compiuti gli studi giuridici si affaccia pieno d'ardore a guardare la carriera che gli si schiude dinanzi, ma già sui primi passi tituba incerto sulla scelta della via da seguire. Il nobile ufficio di avvocato lo attira e lo seduce, offrendogli all'immaginazione l'indipendenza di una professione libera, i trionfi

dell'ingegno e dell'eloquenza ne' pubblici dibattimenti, e da lontano, se i casi non saranno avversi, anche la fortuna. E nondimeno, modesto, schivo delle lotte d'interessi, egli sente che c'è un ufficio più alto e più sereno, quello di cercare il vero e il giusto in sè, direttamente, piuttosto che contribuire al suo trionfo con tesi parziali, svolgendo un solo lato delle quistioni con ragioni da doversi integrare e dibattere con le ragioni della parte opposta. Nel fondo della sua coscienza egli trova la vocazione per la magistratura. Ebbene, accetta fin dagli anni più fervidi la severa disciplina degli ordini giudiziari. In mezzo ad una società piena di diffidenze è obbligato, pur nella vita privata, a consuetudini di riserva e d'isolamento, sacrificando in gran parte il conforto d'intime amicizie, per rimuovere ogni ombra d'ingiusti sospetti, e consacrerà l'età sua migliore ad un'opera in gran parte oscura e mal retribuita. Ma la sua mente esercitandosi quotidianamente a cogliere il certo dei fatti, il vero de' principî giuridici, e il punto di contatto, ove si scioglie il nodo delle questioni, acquista progressivamente quella sicurezza, quella misura, che equilibra le astrattezze della pura dommatica e le accidentalità del fatto cieco e multiforme in quei principî medî che costituiscono la vita della giurisprudenza.

Intanto l'obbligo di ponderare le ragioni opposte rende saldo e permanente l'abito della imparzialità; il sentimento di dignità e di autorità

insito nella funzione di amministrare la giustizia eleva il carattere, e crea tal forza di resistenza di rincontro a qualsiasi pressione dell'ambiente da poter avere esempi giornalieri di una virtù, che si direbbe eroismo, se quegli atti non fossero compiuti senza sforzo.

La carriera sarà lenta o rapida, saranno maggiori o minori le prove di dottrina e di valore; ma anche ai più umili non mancherà il conforto del sentimento de' doveri bene adempiti, e fino i più insigni ed eminenti morendo sulla breccia, o ritirandosi per tarda età con diminuito stipendio, lasceranno ai loro figli, come frutto raccolto dalla magistratura, non mai la fortuna, ma solo la memoria di una vita intemerata, piena di abnegazione e di sacrifici spesa pel trionfo della giustizia.

Ma l'obbligo del sacrificio, la necessità dell'eroismo non può essere fondamento di una solida istituzione.

Da parecchi anni l'impulso generoso, che avrebbe condotto tanti giovani egregi negli ordini giudiziari, è rimasto soffocato dalla prospettiva di una carriera lunga, stentata, non retribuita per molto tempo nemmeno col necessario alla vita. Il problema del primo ingresso e del tirocinio nella magistratura si affaccia quindi imperiosamente per una risoluzione, e l'illustre Guardasigilli, che con tanta sapienza, con sentimenti così elevati, con volontà così ferma e te-

nace, ha condotto in porto le grandi riforme di questi ultimi dì, ha già volto il suo pensiero e le sue cure agli ordinamenti necessari per un buon semenzaio della magistratura.

Ne' concorsi per magistrature degli ultimi anni lo sconforto di vedere apparire tanti mediocri fu pure temperato da un'alta soddisfazione per quei non molti, ma valentissimi, che non rifuggirono dall'ingrato arringo, e mostrarono così di subordinare ogni cosa più diletta all'ideale della loro vocazione. E bisogna aggiungere che premio adeguato, ne' limiti della legge, non mancò all'ingegno, al carattere, alla virtù di quei benemeriti.

Sarà pur vero che nella inferiore magistratura venuta dalle cerne più recenti non possa dirsi che si sia elevato il grado della dottrina giuridica, ma la coscienza pubblica del paese fa testimonianza che le virtù dell'indipendenza, dell'integrità, dell'operosità suppliscono al manco di valore de' giovani esordienti, mentre irradiano di nuova luce la provata sapienza de' maggiori e più maturi.

Se il dubbio, il sospetto, lo scetticismo rodono le società moderne, se la cupidigia degli interessi materiali spegne od offusca il lume degli alti ideali, deh! che non venga meno la fede nella giustizia, senza di cui sarebbero sciolti i legami della convivenza sociale.

Il nostro dovere, o colleghi, è di concorrere

a mantenere quella fede con opera premurosa, sagace quanto modesta. Con questo intento, con questa promessa inauguriamo i lavori del nuovo anno nel nome del nostro Re, che è il simbolo vivente di tutte le virtù cittadine.

*Parole pronunciate sul feretro del consigliere Chirico
dal Procuratore generale Auriti, il dì 8 marzo 1888.*

Abbiamo perduto un altro soldato della vecchia guardia, il decano dei consiglieri venuti in Roma al primo istituirsi della nostra Corte di cassazione. E quale magistrato, o signori! L'acume della mente nudrita di solida dottrina, la prontezza della percezione, la sicurezza dei giudizi, la fermezza dei convincimenti, la nobiltà ed indipendenza del carattere, l'amore vivissimo della giustizia ne fecero un tipo di magistrato perfetto, sempre eguale a sè stesso in una lunga carriera dai primi gradi ai sommi, che conquistò per sola virtù delle sue opere.

Aborrente da ogni atto di vanità, di cortigianeria o di burbanza, egli amava anzi di nascondere, specialmente nei colloqui cogli amici, sotto forme festevoli e leggiere, la serietà dei suoi propositi, di dissimulare quasi l'importanza dei servigi che rendeva, che pure avevano un valore inestimabile.

Sentendo, non nella mente d'inesausto vigore, ma bensì nelle forze del corpo, il lento aggravarsi dell'età, e che perciò non avrebbe potuto sostenere, così come avrebbe dovuto e voluto, le cure di una direzione di Corte di appello, rinunciò, con parole di animo grato e modesto, l'offerta che gli aveva fatta (qualche anno addietro) il ministro Tajani dell'altissimo ufficio di primo presidente. A lui bastava di poter continuare in Roma, con quella integrità severa, con quella sapienza sicura, con quella diligenza scrupolosa, che gli

erano proprie, i molteplici doveri che gl'incombevano, e nella Corte di cassazione, specialmente nella sezione penale di cui fu lume e decoro; e nella Presidenza, che tenne sempre, della Commissione pel gratuito patrocinio; e nella Commissione consultiva presso il ministro di grazia e giustizia, di cui fu molti anni, fino all'ultimo, membro autorevolissimo, e capo eletto dai colleghi.

E nel magistrato, o signori, batteva il cuore dell'ottimo cittadino, poichè in lui l'amor di patria si confondeva col sentimento del dovere, e con quella virtù, che è somma nel campo dell'azione, la virtù del carattere.

Queste le virtù pubbliche, e le private?

Solo i più intimi seppero le opere che egli compiva, quotidianamente, di uomo disinteressato, generoso, benefico.

Tredici anni addietro, venendo da punti opposti, c'incontrammo nella nostra carriera, e d'allora in poi fummo sempre uniti, prima in Trani e poi in Roma. Ed io ebbi in lui un collega di un'amicizia così fida, così devota, così provata ad ogni evento, quali sogliono essere d'ordinario le sole amicizie che si stringono e si saldano nei primi anni della gioventù. Il brio inesauribile dei suoi modi, quella sincerità franca e benevola, e quell'ardore di trattare in vivi dialoghi confidenziali le più ardue questioni di dritto, ne facevano un amico preziosissimo, che ora la morte ci ha rapito all'improvviso.

Oh! quanto è doloroso, al declinare degli anni, vedere spezzarsi ad uno ad uno questi sacri vincoli di dolcissimi affetti che ci stringono alla vita!

Egli è morto così come desiderava di morire, in brevi ore di riposo dopo l'adempimento de' doveri di ufficio, reclinando il capo in un placido sonno, da cui non doveva più risvegliarsi; non dopo i languori di una vecchiezza decrepita e non più conscia di sè, non dopo i tormenti e le agonie di una lunga infermità, cose che a lui, solitario, turbavano talvolta la fantasia con lampi fuggitivi.

Il suo corpo ci lascia, ma la figura di Gaetano Chirico è scolpita indelebilmente nel cuore de' suoi amici, e la memoria di lui resterà sacra e sempre viva nel culto dei colleghi, e di tutti coloro della magistratura, del fòro e della gran patria italiana, che sanno rendere il dovuto onore all'ingegno ed alla virtù.
